



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XV LEGISLATURA

**DELIBERAZIONE N. ...**

**OGGETTO:** ratifica della deliberazione della Giunta provinciale 18 ottobre 2016, n. 1813, riguardante l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"

**IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

nella seduta del ..... 2016

- vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla G.U. del 29 agosto 2016 n. 201;
- visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 164 del 2016 il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del ricorso all'indebitamento delle regioni e degli enti locali (articolo 10), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome;
- rilevato altresì che detta disposizione per gli aspetti procedurali dispone che sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro quindici giorni dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

2.

- precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2014, si devono considerare i nuovi commi 3 e 4, dell'art. 10, come sostituiti dalla l. 164/2016, al fine di verificare se la disciplina delle modalità attuative di tali disposizioni abbia carattere tecnico o sia espressione di un potere discrezionale;
- considerato che il nuovo comma 3, dell'art. 10, della l. 243/2012, stabilisce che "le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione";
- considerato, altresì, che, essendo stato soppresso il secondo periodo del medesimo comma, ricondotto dalla sentenza n. 88 del 2014 alla materia del coordinamento informativo e statistico di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera r, Cost.), si può presumere che al decreto attuativo sia ora riconosciuto un compito attuativo più ampio, di carattere discrezionale, in relazione alle modalità di conclusione delle intese regionali e di limiti del ricorso all'indebitamento;
- rilevato che il nuovo comma 4, dell'art. 10, della l. 243/2012, prevede che "le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali";
- rilevato, inoltre, che non è invece riprodotto quanto previsto nel previgente comma 4, in relazione al quale era stata resa la pronuncia della Corte, a termini del quale "Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto";
- rilevato, tuttavia, che l'ipotesi considerata dal precedente comma 4 in astratto esiste ancora, e quindi potrà essere oggetto del generale potere attuativo attribuito al decreto;
- considerato, inoltre, che non sembra chiaro, in relazione alla Provincia autonoma di Trento, tra quali enti dovrebbero essere stipulati i patti di solidarietà nazionali, destinati a soddisfare operazioni non soddisfatte dalle intese in ambito provinciale, e che cosa dovrebbero contenere;
- rilevato che da ciò ne consegue che il nuovo comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 164 del 2016, benché preveda un'intesa in sede di Conferenza Unificata, che presuppone il riconoscimento di ambiti di competenza regionale, appare tuttavia viziato, in modo analogo al precedente già dichiarato illegittimo, in quanto non limita alla mera attuazione tecnica la portata dispositiva del decreto, ma anzi la estende anche alla

definizione delle modalità di attuazione del potere sostitutivo statale, in caso di inerzia o di ritardo delle regioni e delle province autonome;

- rilevato, in particolare, che la norma non soddisfa la previsione contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 2012 (articolo 5, comma 2, lettera b), che demanda ad una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la definizione della "facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione";
- considerato, altresì, che alla luce di questa disposizione, è esclusa la possibilità di un intervento normativo statale con fonte secondaria di natura regolamentare, se non per meri contenuti tecnici, con violazione anche del giudicato costituzionale (articolo 136 Costituzione), in quanto ripristina sostanzialmente una norma di legge già dichiarata illegittima;
- precisato, inoltre, che la legge rinforzata prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 non può delegare al decreto attuativo, in quanto non può autorizzare altra fonte, in contraddizione con le regole di base del rapporto tra fonti normative statali e fonti normative locali e con la gerarchia delle fonti;
- rilevato, pertanto, che il decreto previsto dalla norma in commento contempla un atto sostanzialmente normativo in ambiti di competenza provinciale in violazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con l'articolo 54 n. 2) dello Statuto speciale;
- considerato che la Provincia autonoma di Trento è infatti dotata di autonomia finanziaria ai sensi del Titolo VI dello Stato speciale e che per quanto attiene gli enti locali del territorio regionale alle Province autonome sono attribuiti la potestà legislativa esclusiva in materia di finanza locale (ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto speciale), nonché il potere di provvedere a definire le modalità di ricorso all'indebitamento degli enti locali;
- considerato, inoltre, che tra le funzioni attribuite a questa Provincia rileva altresì quella di coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende anche la finanza locale, e i correlativi provvedimenti di controllo (articolo 80 St., come da ultimo modificato dal comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, a norma del comma 520 della stessa legge; articolo 81 St.; articolo 16 St.; articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; articolo 79 St., in particolare commi 3 e 4; articolo 54, n. 5) St. e articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473);
- valutato che, con riferimento alla previsione di un atto di normazione secondaria, per l'attuazione della disciplina in materia di indebitamento rilevano anche le previsioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che rendono vincolanti per questa Provincia ai fini dell'adeguamento della legislazione solo le disposizioni di legge e non quelle di fonti secondarie e che escludono l'esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale;

4.

- valutato, inoltre, che, qualora il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si dovesse intendere come atto di indirizzo e di coordinamento, nella parte in cui non prevede un diretto coinvolgimento della Provincia, ma solo quello della Conferenza Unificata, si porrebbe in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 266/1992, il quale richiede la consultazione delle Province autonome su ciascun atto del Governo per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione;
- vista la nuova disposizione del comma 5 dell'articolo 10 con riferimento alle "modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
- rilevato che detta disposizione, così facendo, affida al decreto un profilo, anch'esso evidentemente sottratto a qualunque normativa derivante dal potere esecutivo, come espressamente stabilito dall'articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nonché dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;
- rilevato, dunque, che sono ingiustificatamente lese l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia;
- considerato, allora, che tale previsione non può essere giustificata in forza della legge costituzionale n. 1 del 2012 o della normativa di attuazione statutaria che contiene una specifica disciplina per quanto riguarda l'esercizio del potere sostitutivo statale in relazione all'adempimento di obblighi comunitari (articolo 8 decreto Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526), i quali comprendono anche quelli relativi all'equilibrio di bilancio e all'indebitamento;
- precisato che in realtà la predetta norma sulle "modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato", nella veste di "modalità attuative" introduce un potere sostitutivo che non fa riferimento ad alcuno dei presupposti costituzionali che lo giustificano, in violazione dell'articolo 120 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e del divieto di arbitrarietà e della certezza del diritto;
- considerato, che, non essendo giustificata da alcuna disposizione, la delega ad atto secondario appare violare altresì le disposizioni statutarie che definiscono i limiti della potestà legislativa provinciale (art. 8 e 9 Statuto), tra i quali non rientra la soggezione al potere regolamentare dello Stato, nonché l'articolo 16 con riferimento all'autonomia amministrativa della Provincia autonoma, in relazione alle materie dell'organizzazione, del bilancio, dell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui al Titolo VI dello Statuto speciale, anche con riferimento alla finanza locale;
- considerato, poi, che per quanto attiene gli enti locali del territorio regionale, alle Province autonome sono attribuiti la potestà legislativa esclusiva in materia di finanza locale (ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto speciale) nonché il potere di provvedere a definire le modalità di ricorso all'indebitamento degli enti locali;
- precisato, inoltre, che tra le funzioni attribuite a questa Provincia rileva altresì quella di coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende anche la finanza locale, e i correlativi provvedimenti di controllo (articolo 80 St., come da ultimo

modificato dal comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, a norma del comma 520 della stessa legge; articolo 81 St.; articolo 16 St.; articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; articolo 79 St., in particolare commi 3 e 4; articolo 54, n. 5) St. e articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473);

- considerato, poi, che sono specificamente violate dalla delega ad atto normativo secondario anche le previsioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che rendono vincolanti per questa Provincia ai fini dell'adeguamento della legislazione solo le disposizioni di legge e non quelle di fonti secondarie e che escludono l'esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale;
- rilevato, inoltre, che, qualora il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si dovesse intendere come atto di indirizzo e di coordinamento, nella parte in cui non prevede un diretto coinvolgimento della Provincia, ma solo quello della Conferenza Unificata, si porrebbe in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 266/1992, il quale richiede la consultazione delle Province autonome su ciascun atto del Governo per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione;
- considerato che, se anche la disposizione fosse considerata quale principio di coordinamento della finanza pubblica, risulterebbe violato l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che impone che tali principi siano espressi con norme di legge, nonché l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale limita il potere regolamentare alle materie di competenza statale esclusiva e attribuisce corrispondentemente alle Regioni il potere regolamentare nelle materie in cui esse hanno potestà legislativa;
- visti, inoltre, gli articoli 3 (Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) e 4 (Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) della legge n. 164 del 2016;
- considerato, che, nell'ambito della disciplina di attuazione delle nuove norme costituzionali relative al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, la legge rinforzata, come da ultimo - modificata, rinvia ad una legge ordinaria la definizione delle modalità secondo le quali lo Stato concorre al finanziamento predetto (art. 3 l. 164/2016);
- considerato, altresì, che nell'ambito della disciplina di attuazione delle nuove norme costituzionali sul concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità nonché alla riduzione del debito pubblico, è affidato ad una legge ordinaria il compito di definire le modalità del concorso degli enti territoriali predetti alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e le modalità del concorso alla riduzione del predetto debito attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 4 l. 164/2016);
- considerato, inoltre, che queste previsioni di rinvio alla legge ordinaria contrastano con le previsioni della legge costituzionale n. 1 del 2012, che riservano alla legge

rinforzata, approvata a maggioranza assoluta, la disciplina delle modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali (articolo 5, della legge costituzionale n. 1 del 2012), nonché la disciplina delle modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (articolo 5, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera c) della legge costituzionale n. 1 del 2012);

- rilevato, poi, che le nuove norme si limitano a riprodurre quanto già previsto dalla legge costituzionale senza declinare le norme di principio alle quali la legge ordinaria dovrebbe dare attuazione (articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 164 del 2016, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012; articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012);
- considerato che la violazione della disposizione costituzionale citata (legge costituzionale n. 1 del 2012), che non attiene al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, comporta una ricaduta anche sull'autonomia finanziaria delle Province autonome così come disciplinata nello Statuto speciale (Titolo VI St., per le parti illustrate più ampiamente nei punti precedenti), che per garantire i livelli essenziali nelle proprie materie provvedono autonomamente senza oneri a carico del bilancio statale, avendo abolito tra l'altro anche la partecipazione a fondi statali ripartiti tra le regioni (articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009, approvata sulla base di intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, ed in particolare comma 109) e per assicurare il concorso alla sostenibilità del debito pubblico hanno provveduto nell'ambito della determinazione di un contributo finanziario di carattere esaustivo, anche per quanto riguarda gli oneri del debito pubblico (articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014, approvata sulla base di intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, ed in particolare comma 410);
- visto, infine, l'articolo 1 (Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) della legge n. 164 del 2016;
- rilevato, che, nell'ambito delle disposizioni che definiscono l'equilibrio dei bilanci, tale norma, ai fini dell'applicazione del nuovo obiettivo di saldo non negativo in termini di competenza, identifica le entrate finali come quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali come quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- rilevato, inoltre, che detta nuova norma prevede per gli anni 2017-2019, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa con la legge di bilancio, - compatibilmente - con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, nonché, a decorrere dall'esercizio 2020, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, tra le entrate e le spese finali (articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 164 del 2016, che introduce il comma 1- bis nell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012);

- precisato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato, che la legge di stabilità 2016 ha previsto la considerazione del fondo pluriennale vincolato limitatamente all'anno 2016 (secondo periodo del comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con conseguente esclusione per gli anni successivi;
- rilevato, che la nuova norma consente invece anche per il triennio 2017 - 2019 l'inclusione del fondo pluriennale vincolato, subordinandone tuttavia la possibilità alle previsioni della legge di bilancio ed alla sua compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica;
- valutato che la nuova formulazione non appare risolutiva delle questioni di legittimità costituzionale poste da questa Provincia avverso il predetto comma 711 (deliberazione della Giunta provinciale n. 201 del 2016), tuttora pendente;
- rilevato che, richiamate qui le osservazioni già contenute nella citata deliberazione n. 201 del 2016, il fondo pluriennale vincolato è una posta di bilancio introdotta dalla nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, che dal 2016 trova applicazione anche per questa Provincia;
- rilevato, altresì, che il predetto fondo rappresenta lo strumento per reimputare su esercizi successivi spese già impegnate, relativamente alle quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi un vincolo ad effettuare i relativi pagamenti i quali, tuttavia, giungeranno a scadenza negli esercizi sui quali vengono reimputate le spese;
- osservato che, trattandosi di spese già impegnate su esercizi precedenti, esse risultano finanziariamente già coperte con entrate di tali esercizi, tenuto conto del fatto che il bilancio di questa Provincia è sempre stato approvato in equilibrio;
- precisato che l'introduzione di possibili limitazioni all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, imposte con la legge di bilancio per il periodo 2017-2019 (secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 legge n. 243 del 2012), nonché la possibilità, dal 2020, di iscrivere il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa solo per la parte finanziata da entrate finali (terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 legge n. 243 del 2012), si sostanzia nella limitazione o nella impossibilità a decorrere dal 2017, di utilizzare fondi già destinati negli esercizi precedenti al finanziamento di spese oggetto di riprogrammazione, con conseguente necessità di utilizzare a loro copertura nuove entrate dell'anno sul quale vengono riprogrammate le spese, che diversamente avrebbero potuto essere altrimenti impiegate per nuovi interventi;
- rilevato che attraverso un meccanismo contabile si sostanzia quindi una violazione dei principi di autonomia finanziaria contenuti nel Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare del principio di autonomia finanziaria dal lato della spesa;
- osservato che detto principio è implicito nello Statuto di autonomia, dal momento che le risorse di cui agli articoli 69 ss. St. sono assegnate alle Province autonome, senza vincolo di destinazione, per far fronte alle funzioni loro attribuite, e in cui le limitazioni possibili sono esaustivamente disciplinate all'articolo 79 St., ed è espressamente enunciato dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione;

8.

- rilevato, inoltre, che sono violati i principi che riconoscono, nell'ambito del titolo VI dello Statuto speciale, una particolare autonomia di bilancio (articoli 83 e 84 St.) e la normativa di attuazione statutaria che attribuisce alle Province autonome la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti, (articolo 16 d.P.R. n. 268 del 1992);
- considerato che, per quanto attiene, inoltre, il rapporto tra questa Provincia e gli enti locali, la nuova previsione statale incide anche sulla potestà legislativa esclusiva, e sulla corrispondente potestà amministrativa, in materia di finanza locale, nonché interferisce con la funzione attribuita alle medesime di coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende la finanza locale (articolo 80 St., come da ultimo modificato dal comma 518 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, a norma del comma 520 della stessa legge; articolo 81 St.; articolo 16 St.; articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; articolo 79 St., in particolare commi 3 e 4);
- considerato, altresì, che la legge rinforzata contiene una previsione che rinvia alla legge di bilancio per gli anni dal 2017 al 2019 e quindi ad una legge ordinaria, in violazione dell'articolo 81 e della legge costituzionale n. 1 del 2012;
- rilevato, infine, che risulta violato il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97, comma secondo, Costituzione, in quanto risulta così preclusa la realizzazione dei programmi di investimento per la cui realizzazione i fondi sono accantonati nel fondo vincolato di entrata;
- visti gli articoli 98 e 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- visto l'articolo 127, comma secondo, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- visto il parere della Prima Commissione permanente, espresso a norma dell'articolo 142 del regolamento interno del Consiglio provinciale, nella seduta del 24 ottobre 2016;
- a ..... di voti legalmente espressi, .....

### **d e l i b e r a**

1. di ratificare la deliberazione della Giunta provinciale 18 ottobre 2016, n. 1813, riguardante l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, nell'ambito della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", dei seguenti articoli:
  - articolo 1, comma 1, lettera b);
  - articolo 2, comma 1, lettera c);
  - articolo 3, comma 1, lettera a);
  - articolo 4, comma 1, lettere a) e b)



per violazione:

- degli articoli 8; 9; 16; 54, n. 2) e n. 5); 79; 80; 81; 83; 84; 103, 104, 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- degli articoli 117, commi terzo, quinto, e sesto, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- degli articoli 3, 81, 97 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; articolo 136 della Costituzione;
- dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
- delle norme di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2, 3 e 4; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ed in particolare degli articoli 16 e 17 e 18; al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, in particolare dell'articolo 2; al decreto Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, articolo 8;
- del principio di leale collaborazione anche in relazione all'articolo 120 della Costituzione;
- del principio consensualistico (articoli 104 e 107 dello Statuto speciale), anche con riferimento all'accordo con il Governo sottoscritto il 15 ottobre 2014, approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale;
- dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Il Presidente

- Bruno Gino Dorigatti -

I segretari questori

- Claudio Civettini -

- Filippo Degasperi -

- Mario Tonina -